



Decreto n. 391 del 01/06/2022

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD");

CONSIDERATO lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (di seguito abbreviato "ISPM") n. 22 (2005) che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale delle aree a bassa diffusione delle malattie delle piante ("Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence"), preparato dal Segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali della FAO;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo

TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n. 358 SCS/PT del 15 maggio 2018 con il quale sono state impartite le disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nel territorio della Regione;

CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria contro FD demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

RITENUTO di dover ridefinire tale delimitazione, nonché di adottare nuove e più efficaci misure fitosanitarie in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031;

PRESO ATTO degli esiti delle ispezioni ufficiali effettuate nel corso degli ultimi anni, nonché dei risultati delle analisi eseguite con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite in Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO che i caratteri di distribuzione e incidenza di FD in Friuli Venezia Giulia sono ancora tali da poter riconoscere all'intero territorio regionale la condizione di area a bassa diffusione della malattia ("Area of low pest prevalence"), conformemente al richiamato ISPM n. 22 (2005);

CONSIDERATO il non trascurabile rischio di diffusione della flavescenza dorata nelle zone dove gli interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo non vengono normalmente eseguiti in modo generalizzato;

RITENUTO pertanto necessario rimodulare l'applicazione di alcune specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione della malattia ed alla lotta obbligatoria contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* Ball, così come stabilito dal D.M. 31 maggio 2000;

RITENUTO che, valutata la biologia dell'organismo nocivo, l'adozione di misure fitosanitarie debba riferirsi a un periodo non inferiore a 8 anni;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

1. L'intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è definito zona infestata da FD, in cui è riconosciuta la condizione di area a bassa diffusione della malattia ("Area of low pest prevalence") conformemente all'ISPM n. 22 (2005).
2. In tutta la Regione fino a contraria disposizione, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*Vitis L.*) di:
 - estirpare tempestivamente ogni pianta con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche;
 - estirpare l'intero appezzamento vitato – inteso come una superficie continua coltivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno, età e stato fitosanitario – qualora nella stagione vegetativa 2022 l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 20% del totale; nelle annate successive tale percentuale sarà oggetto di rivalutazione in riduzione in base alle risultanze delle indagini ufficiali;
 - estirpare tutte le piante di vite presenti in appezzamenti vitati abbandonati, dove ai fini del presente decreto, si considerano abbandonati quei vigneti che non sono stati oggetto di alcuna gestione agronomica e fitosanitaria per più di un anno;
 - estirpare tutte le piante di *Vitis L.* che sono eventualmente ancora presenti in superfici precedentemente investite a vigneto.
3. In alternativa all'estirpo tempestivo è consentita la capitozzatura delle piante sintomatiche con l'eliminazione di tutte le porzioni di vegetazione di meno di un anno; l'intervento di estirpo della ceppaia dovrà in ogni caso essere eseguito entro la ripresa vegetativa.
4. In tutta la Regione è fatto obbligo agli Operatori professionali, proprietari o conduttori a qualunque titolo di appezzamenti vitati, di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
5. In tutta la Regione è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite, diversi dagli operatori professionali, a partire dalla prima comparsa di sintomi ascrivibili a FD, di contenere le popolazioni della

cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.

- 6.** In tutta la Regione, è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione di *Vitis* L. di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball seguendo le specifiche indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
- 7.** Il Servizio fitosanitario, valutato l'oggettivo rischio fitosanitario, si riserva di adottare localmente ulteriori e differenti misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione di FD, compresi l'obbligo di estirpo di interi appezzamenti vitati e di viti inselvaticate, nonché il divieto di svolgere attività vivaistica.
- 8.** Il servizio fitosanitario si riserva di concedere deroghe di carattere straordinario alle prescrizioni del presente decreto, valutate le situazioni contingenti e il relativo rischio fitosanitario.
- 9.** Il piano di eradicazione avrà una durata di 8 anni dalla pubblicazione del presente decreto. Al termine di tale periodo verrà rivalutato e ridefinito lo stato fitosanitario del territorio. Con cadenza almeno annuale si effettueranno indagini per valutare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo.
- 10.** Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, e dal D.M. 31 maggio 2000.
- 11.** Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 19/2021.
- 12.** È abrogato ogni precedente proprio provvedimento di recepimento di misure di lotta obbligatoria a FD.
- 13.** Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015 n. 1.
- 14.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA www.ersa.fvg.it.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello